Fondazione I.R.C.C.S.
Istituto Neurologico Carlo Besta

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

Deliberazione del Direttore Generale

N. 39-2019 del 13/02/2019

OGGETTO: Convenzione passiva con l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano per l'espletamento di consulenze di chirurgia generale a favore di pazienti della Fondazione Besta. Oneri presunti per la Fondazione pari ad € 2.500,00 annui.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dott.ssa Paola Lattuada

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO sostituto DOTT. MARCO LOSI

IL DIRETTORE SANITARIO f.f. DOTT. SSA VALENTINA BETTAMIO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO DOTT. FABRIZIO TAGLIAVINI

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO
"CARLO BESTA"
delibera

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: Convenzione passiva con l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano per l'espletamento di consulenze di chirurgia generale a favore di pazienti della Fondazione Besta. Oneri presunti per la Fondazione pari ad € 2.500,00 annui.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis ed il Decreto Legislativo 19/06/1999 n. 229;
Vista la Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. riguardante il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità";
Visto il D.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 Gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni;
Visto il Decreto del Ministero della Salute del 28 Aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";
Visto lo Statuto della Fondazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 6 Febbraio 2012 n. III/9, su cui la Regione Lombardia ha espresso il proprio parere di congruità con deliberazione della Giunta Regionale 7 Marzo 2012 n. 3080;
Visto l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;
Visto il Decreto della Regione Lombardia n. 201 del 18/12/2018 avente ad oggetto: "Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta";
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. V/3 del 28/12/2018 con la quale viene nominata Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, la Dott.ssa Paola Lattuada, a far tempo dal 1 Gennaio 2019;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 287 del 27.07.2016 è stata autorizzata la stipula di una convenzione con l'ASST Santi Paolo e Carlo per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di chirurgia generale fino al 31 Dicembre 2018;

DATO ATTO che la Fondazione Besta ha tuttora la necessità di garantire ai propri pazienti l'effettuazione di prestazioni specialistiche di chirurgia generale;

VISTA la nota del 29 Gennaio 2019 con la quale l'ASST Santi Paolo e Carlo, a seguito di espressa richiesta formulata dalla Fondazione Besta, ha comunicato la disponibilità a rinnovare la convenzione in oggetto per il triennio 2019 – 2021 alle medesime condizioni economiche già in essere e di seguito indicate:

- ✓ € 155,00 (esente IVA) per la prima ora di consulenza;
- ✓ € 90,00 (esente IVA) per ogni ora successiva alla prima;

VISTA la bozza di convenzione predisposta dai competenti uffici condivisa tra le parti allegata quale parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto, di procedere con l'attivazione di una convenzione con l'ASST Santi Paolo e Carlo per l'espletamento di consulenze specialistiche di chirurgia generale a far tempo dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2021 regolando i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1 Gennaio 2019;

ATTESO altresì che la stipula della presente convenzione è la risposta ad una necessità dei cittadini utenti e rappresenta un interesse del Servizio Sanitario Nazionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore dell'UOC Affari Generali e Legali, che ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione;

VISTA la mail in data 13 Febbraio 2019, della Dott.ssa Maurizia Ficarelli, Direttore Amministrativo della Fondazione, con la quale comunica che durante l'assenza del giorno 13 Febbraio 2019 sarà sostituita dal Dott. Marco Losi, Direttore del Dipartimento Amministrativo della Fondazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo sostituto per quanto di competenza, così come previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico, così come previsto dall'art. 17 dello Statuto della Fondazione Besta;

DELIBERA

di dare atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1) di stipulare con l'ASST Santi Paolo e Carlo, a far tempo dalla data di sottoscrizione fino al 31 Dicembre 2021, una convenzione per l'espletamento del servizio di consulenza specialistica di chirurgia generale regolando i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1 Gennaio 2019;

2) di approvare il testo della convenzione, parte integrante del presente provvedimento, disciplinante le condizioni, i termini e le modalità di svolgimento della consulenza in esame;

3) di imputare la spesa complessiva di circa € 7.500,00 derivante dal presente provvedimento al Conto COGE 3020104 (Consulenze sanitarie da ASL e Aziende Ospedaliere) dei Bilanci degli esercizi di competenza così suddivisi: Impegno n. 629/19 per € 2.500,00; Impegno n. 239/20 per € 2.500,00; Impegno n.117/21 per € 2.500,00 – Bilancio Assistenza;

4) di demandare gli adempimenti amministrativi di che trattasi derivanti dalla presente al Direttore dell'UOC Affari Generali e Legali;

5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii. disponendone la pubblicazione on line;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale della Fondazione.

Parere favorevole:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO sostituto (Dott.ssa Marco LOSI)

IL DIRETTORE SANITARIO f.f. (Dott. ssa Valentina BETTAMIO)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO (Dott. Fabrizio TAGLIAVINI)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

ALLEGATO:
Convenzione

Il Responsabile del procedimento:
Il Direttore dell'UOC Affari Generali e Legali - Dott.ssa Sandra Bazzoni

Addetto all'istruttoria: Fortuna Gallucci

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO
"CARLO BESTA"

Proposta di deliberazione dell'**U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

OGGETTO: Convenzione passiva con l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano per l'espletamento di consulenze di chirurgia generale a favore di pazienti della Fondazione Besta. Oneri presunti per la Fondazione pari ad € 2.500,00 annui.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di delibera sopra citata.

IL DIRETTORE DELL'UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
(Dott. ssa Sandra Bazzoni)

Data 5/2/2019

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione attesta la copertura economica e la regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra riportata.

IL DIRETTORE DELL'UOC ECONOMICO FINANZIARIA E
CONTROLLO DI GESTIONE

(Dott. Stefano Visconi)

Data ....06/02/2019.....

CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA E L'ASST SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO, PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA GENERALE.

TRA

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta (di seguito denominato per brevità Fondazione Besta), Codice Fiscale n. 01668320151, Partita IVA 043763400156, con sede in Milano, Via Celoria II, nella persona del Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali Dott.ssa Sandra Bazzoni nata a Darfo Boario Terme (BS) e domiciliata per la carica presso il citato ente, a ciò delegata con potere di firma dal Direttore Generale della Fondazione con deliberazione n. 180/2017

E

L'ASST Santi Paolo e Carlo (di seguito denominato per brevità ASST), Codice Fiscale e Partita IVA n. 09321970965 con sede Legale in Milano Via A. di Rudinì, n. 8, nella personale del Direttore Generale Dott. Matteo Stocco

PREMESSO CHE

- La Fondazione Besta in quanto struttura monotematica di scienze neurologiche non ha sinora nel proprio organico quelle figure specialistiche il cui apporto è essenziale per la corretta attività assistenziale nei confronti del paziente ricoverato che l'Ente ha in quanto I.R.C.C.S.,
- l'ASST è nella possibilità di soddisfare tale necessità per quanto attiene le prestazioni specialistiche di Chirurgia Generale,
- la stipula della presente convenzione è la risposta ad una necessità dei cittadini utenti e rappresenta un interesse del Servizio Sanitario Nazionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ASST mette a disposizione della Fondazione Besta personale afferente alla U.O. Chirurgia Generale del Presidio San Carlo per le consulenze di chirurgia generale a favore dei pazienti ricoverati presso la Fondazione Besta.

Art. 2

Detto personale, costituito da medici specializzati in chirurgia generale, aventi rapporto di impiego esclusivo con l'ASST, effettuerà la consulenza in argomento fuori dell'orario di

servizio.

Art. 3

Le prestazioni dovranno essere effettuate dai consulenti interessati fatte comunque salve le necessità di servizio cui gli stessi sono tenuti presso l'ASST.

Art. 4

L'ASST dovrà garantire la disponibilità di uno specialista chirurgo per l'espletamento della consulenza presso la Fondazione Besta.

Art. 5

L'espletamento della consulenza avverrà in data ed ora da concordarsi di volta in volta, su richiesta della Direzione Sanitaria della Fondazione Besta da indirizzare, nei giorni feriali, presso la Direzione Medica di Presidio (Tel. 02/4022.2202 – fax 02/4022.2206 – e-mail dir.medica3.hsc@asst-santipaolocarlo.it) dell'ASST e, nei giorni di sabato e festivi, all'Ufficio Movimento (Tel. 02/4022.2446 - fax 02/4022.2476) dell'ASST che provvederà a contattare il medico reperibile e a farlo mettere in contatto con il reparto della Fondazione Besta richiedente la prestazione.

Si presume una richiesta di circa 3 accessi al mese.

L'ASST si impegna ad effettuare le consulenze urgenti in giornata e le non urgenti entro 48 ore dalla richiesta.

Art. 6

La Fondazione Besta provvederà a compensare l'espletamento della consulenza in argomento mediante versamento all'ASST "Presidio San Carlo" del seguente compenso omnicomprensivo:

- € 155,00 (esenti IVA) per la prima ora di consulenza;
- € 90,00 (esente IVA) per ogni ora successiva alla prima.

Sugli importi incassati l'Amministrazione dell'ASST provvederà ad accreditare ai dipendenti prestatori della consulenza la quota spettante.

La liquidazione delle competenze avverrà trimestralmente dietro emissione da parte dell'ASST "Presidio San Carlo" di regolare fattura. A Tal fine la Fondazione Besta provvederà ad inviare all'ASST una distinta dalla quale risulti l'avvenuta prestazione, in numero e l'ora degli accessi effettuati dai sanitari nel periodo considerato.

Art. 7

L'ASST è assicurata per la responsabilità personale dei propri dipendenti per danni da loro

cagionati a terzi nell'esercizio della loro attività istituzionale, ivi compresa l'attività libero professionale intra-moenia.

Il sanitario dipendente dell'ASST, che svolga attività sanitaria libero professionale intra-moenia presso la struttura sanitaria convenzionata è responsabile in via diretta nei confronti dei terzi degli eventuali danni cagionati ai pazienti ed a terzi in conseguenza dell'attività libero professionale svolta, unitamente alla struttura dove tale attività è stata effettuata. In ogni caso, la responsabilità non si estende all'ASST.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà del sanitario dipendente dell'ASST di fruire della copertura assicurativa aziendale per l'attività libero-professionale intra-moenia, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e di contratto.

La Fondazione Besta garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

Art. 8

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento della consulenza intercorrono esclusivamente tra le Amministrazioni dell'ASST e della Fondazione Besta.

Art. 9

Nell'esecuzione del presente contratto l'ASST Santi Paolo e Carlo verrà a conoscenza di dati personali che dovranno essere gestiti e custoditi secondo le disposizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE

La Fondazione Besta, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE, nomina l'ASST Santi Paolo e Carlo responsabile esterno del trattamento dei dati connessi con l'espletamento del presente incarico come da nota di nomina (Allegato B).

Art. 10

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021, convenendo di regolare pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1° gennaio 2019 fatta salva la possibilità di recesso da notificare tra le parti a mezzo raccomandata A.R. almeno sessanta giorni prima. Le parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza della convenzione in argomento, i termini e le condizioni pattuiti, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambe.

Art. 11

La presente convenzione:

- è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
- è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, all'imposta di bollo, con onere a carico della Fondazione Besta.

Art. 12

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Milano, _____

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA"
IL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
(Dott. ssa Sandra Bazzoni)

ASST SANTI PAOLO E CARLO
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Matteo Stocco)

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica al sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 38/2018

Spett. le

ASST SANTI PAOLO E CARLO

Via A Di Rudinì

Milano

Milano,

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

In virtù della convenzione stipulata con la vostra azienda inerente il seguente macro-ambito di attività:

CHIRURGIA GENERALE

la quale comporta il trattamento di dati personali, con la presente si provvede ad individuare la vostra struttura in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento"). Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 39/2019

riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenza come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;
b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
d) garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
e) garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
f) garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
g) garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
h) garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;

i) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo **ai seguenti indirizzi mail** dpo@istituto-besta.it – protocollo@pec.istituto-besta.it e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
   - ✓ natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
   - ✓ il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
   - ✓ descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
   - ✓ descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

   Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.
j) cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
k) rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
l) comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
m) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare di riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 38/2018

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo contratto di fornitura di servizi. Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della convenzione per prestazioni di medicina nucleare di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE

Per accettazione

Titolare Trattamento dei dati/Legale Rappresentante

ASST SANTI PAOLO E CARLO

(Dott. Matteo Stocco)

sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis*, della Legge n.241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012.